

**SCHEMA DI MODIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI DISPACCIAMENTO DI
MERITO ECONOMICO IN MATERIA DI SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Documento per la consultazione

15 giugno 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca uno schema per la modificazione delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di dispacciamento di merito economico per la fase in cui la domanda non è attiva negli acquisti nel sistema delle offerte, vale a dire sino al 31 dicembre 2004. La modificazione prevista incide sulla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n.48/04, in particolare sull'istituto dello scambio di energia elettrica, e pone rimedio a situazioni che hanno rivelato comportamenti non virtuosi degli operatori ammessi al sistema delle offerte tesi a trarre maggior vantaggio dallo sfruttamento delle medesime. Si fa ovviamente riferimento all'attuale disciplina prevista per lo scambio di energia elettrica che ne prevede un'articolazione per fascia oraria; la medesima disciplina potrà essere oggetto di ridisegno, anche a carattere generale, in connessione con lo sviluppo a regime del mercato elettrico.

Detti comportamenti, potenzialmente già individuati all'atto dell'adozione della deliberazione n.48/04, sono stati oggetto di scrutinio nei primi due mesi di funzionamento del sistema delle offerte ai sensi del comma 23.8 della medesima deliberazione, che dispone una funzione di vigilanza esercitata dall'Autorità su "eventuali comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di scambio e dei mercati dell'energia".

Con lettera in data 3 giugno 2004, prot. PB/M04/1868/cp, l'Area elettricità dell'Autorità ha richiesto informazioni circa le condizioni anomale di prezzo e la liquidità del sistema delle offerte verificatisi, in particolare, nelle domeniche 23 e 30 maggio 2004 e nei giorni feriali 26 e 31 maggio 2004. Il Gestore del mercato, con lettera in data 4 giugno 2004, prot. GME/P2004000600, ha esposto le motivazioni alla base di tali anomalie, adducendo valutazioni che hanno condotto l'Autorità ad interpretare le anomalie riscontrate come risultati dell'effettivo esercizio dei comportamenti opportunistici di cui al precedente paragrafo.

Al fine di porre rimedio alle predette situazioni, con decorrenza dal prossimo 1 luglio, viene qui delineata una modificazione della deliberazione n.48/04 i cui presupposti e fondamenti sono brevemente illustrati nel capitolo seguente.

Il presente documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti in merito alle ipotesi avanzate prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti in questione. Le osservazioni potranno riguardare liberamente tutte le disposizioni dello schema di articolato qui proposto (Allegato A).

Vista l'urgenza di implementazione delle misure qui consultate, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 19 giugno 2004, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Area elettricità

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336 – 0265565311

fax 0265565222 – 0265565266

e-mail: a_e@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

Disciplina vigente

La qualifica di operatore di mercato conferisce al suo titolare la facoltà di registrare presso il Gestore della rete contratti di compravendita conclusi nel sistema delle offerte o al di fuori del medesimo ai fini della loro esecuzione fisica.

L'articolo 4, comma 4.2, lettera a), della deliberazione n. 48/04 prevede che la qualifica di operatore di mercato sia attribuita agli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di immissione nella loro responsabilità, o a loro delegati. Per l'anno 2004, invece, la qualifica di operatore di mercato non è riconosciuta agli utenti di dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento in prelievo .

Coerentemente, l'articolo 117, comma 117.2, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico prevede che durante la prima fase del regime transitorio, in deroga a quanto stabilito all'articolo 37, comma 37.2, del medesimo Testo Integrato, sul Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP):

- a) gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti (immissioni e prelievi) e offerte di acquisto solo a punti di offerta misti;
- b) le offerte riferite a punti di offerta in prelievo possono essere presentate esclusivamente dalla società Gestore della rete SpA (di seguito: il Gestore della rete).

Per l'anno 2004, i clienti del mercato libero e l'Acquirente unico possono approvvigionarsi di energia elettrica tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali fisici) o tramite l'acquisto di energia elettrica a scambio, ossia avvalendosi del Gestore della rete che compra energia elettrica nel sistema delle offerte al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale.

Nel MGP, il Gestore della rete acquista in ciascuna ora una quantità di energia elettrica pari alla differenza fra la propria stima del fabbisogno nazionale di energia elettrica dei clienti finali liberi e vincolati (esclusi quindi i consumi delle unità di pompaggio) e la somma dei seguenti elementi:

- a) i programmi di immissione delle unità di produzione rilevanti presentati in esecuzione di contratti bilaterali fisici;
- b) i programmi di immissione relativi a punti di dispacciamento di unità di importazione;
- c) i programmi di immissione relativi a bande di capacità produttiva;
- d) la stima della produzione nazionale da unità di produzione non rilevanti.

Il trasferimento degli oneri di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti dal Gestore della rete ai clienti del mercato libero e all'Acquirente unico ha luogo per fascia oraria tramite il servizio di scambio in base ai criteri di cui al Titolo II della deliberazione n. 48/04.

L'articolo 6 della deliberazione n. 48/04 dispone, infatti, che siano tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica:

- a) gli operatori di mercato che cedono energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, inclusi gli operatori di mercato assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione ai sensi della deliberazione n. 157/03;
- b) gli operatori di mercato assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione ai sensi della deliberazione n. 157/03;
- c) gli utenti di dispacciamento per unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
- d) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
- e) i clienti grossisti titolari di bande di capacità produttiva.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 22.2, della deliberazione n. 48/04, entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola per ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica il saldo preliminare per fascia.

Per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, il saldo preliminare per fascia è pari alla differenza fra l'energia elettrica imputata in immissione nel contratto di scambio e l'energia imputata in prelievo nel medesimo contratto, relativamente alle ore della predetta fascia all'interno del mese.

Il primo termine della differenza è pari, in ciascuna fascia oraria, alla somma dei seguenti elementi:

1. l'energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento relativi a unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di scambio;
2. i programmi di immissione in esecuzione di contratti bilaterali fisici relativi a punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti inclusi nel contratto di scambio;
3. i programmi di immissione relativi a punti di dispacciamento di unità di importazione inclusi nel contratto di scambio;
4. i programmi di immissione relativi a bande di capacità produttiva CIP6 incluse nel contratto di scambio;
5. l'energia acquistata dall'utente dello scambio nell'ambito delle cessioni di energia elettrica fra contratti di scambio.

Il secondo termine della differenza è pari, in ciascuna fascia oraria, alla somma dei seguenti elementi:

1. l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo inclusi nel contratto per lo scambio;
2. i programmi di prelievo relativi a punti di dispacciamento unità di esportazione inclusi nel contratto di scambio;
3. l'energia elettrica venduta dall'utente dello scambio nell'ambito delle cessioni di energia elettrica fra contratti di scambio.

Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo un corrispettivo pari, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, al prezzo dello scambio di cui all'articolo 23, comma 23.2, della deliberazione n. 48/04 applicato al saldo preliminare per fascia determinato dal Gestore della rete.

Il prezzo dello scambio è pari, in ciascun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) del mercato del giorno prima di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera c), della deliberazione n. 48/04 nelle ore appartenenti alla predetta fascia del mese considerato, ponderata per le quantità orarie di energia elettrica acquistata nel medesimo mercato dal Gestore della rete.

Problematiche emerse

La vigente disciplina del servizio di scambio prevede dunque che i saldi di scambio siano calcolati come saldi di energia, computando la differenza fra l'energia imputata in immissione e l'energia imputata in prelievo indipendentemente dalla valorizzazione oraria delle predette energie.

Il valore dell'energia immessa e il valore dell'energia prelevata dipendono infatti rispettivamente dal profilo orario di immissione e dal profilo orario di prelievo delle predette energie all'interno della fascia considerata nel mese con riferimento al quale il saldo di scambio è computato.

Data l'impossibilità transitoria per i clienti del mercato libero e per l'Acquirente unico di acquistare energia direttamente sul MGP su base oraria, la scelta di regolare economicamente l'energia imputata in prelievo nei contratti di scambio per fascia oraria al prezzo di scambio, che è una media dei prezzi di acquisto nel MGP (di seguito: PUN) la cui ponderazione riflette il profilo orario degli acquisti del Gestore della rete su MGP, equivale ad attribuire convenzionalmente a ciascun cliente finale libero o vincolato un profilo omotetico a quello degli acquisti del Gestore della rete all'interno di ciascuna fascia. Il valore dell'energia imputata in prelievo nel contratto di scambio è dunque quello desumibile sotto tale ipotesi.

Viceversa, il valore dell'energia imputata in immissione relativa ai programmi dei contratti bilaterali fisici è desumibile dal profilo orario risultante dai programmi orari di immissione trasmessi al Gestore della rete ai fini dell'esecuzione fisica dei predetti contratti. Poiché per ciascuna unità rilevante, la valorizzazione dell'energia elettrica ceduta su MGP ha luogo su base oraria, il valore dell'energia oggetto dei programmi bilaterali fisici dipende dal prezzo orario del MGP e dal profilo orario delle predette immissioni programmate.

Dato che per l'anno 2004 non sussiste alcun obbligo di bilanciamento tra programmi di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali fisici, gli operatori di mercato delle unità rilevanti hanno l'incentivo a sfruttare la differente valorizzazione oraria dell'energia all'interno di una data fascia alterando i programmi di immissione dei contratti bilaterali fisici in modo da concentrarli nelle ore in cui il prezzo del MGP è più basso e cedere energia elettrica al GME nelle ore in cui il prezzo del MGP è più alto.

La suddetta strategia si ripercuote sul livello dei prezzi dello scambio in quanto, così facendo, il Gestore della rete si trova ad acquistare in proporzione sempre meno energia nelle ore a basso prezzo e sempre più energia nelle ore ad alto prezzo. Ne consegue un

aumento del prezzo di scambio che si riversa sugli utenti dello scambio con saldi negativi.

Modificazione individuata

Al fine di evitare tale comportamento opportunistico, l'Autorità intenderebbe:

- ridefinire il prezzo di scambio come media dei PUN ponderati per il fabbisogno nazionale di energia elettrica stimato dal Gestore della rete in luogo dell'energia acquistata dal medesimo Gestore su MGP;
- introdurre un corrispettivo di non arbitraggio che consenta di riportare i singoli utenti dello scambio nella stessa situazione in cui si troverebbero qualora l'energia oggetto dei programmi di immissione dei contratti bilaterali fisici fosse valorizzata in modo appropriato sulla base dei PUN del MGP nelle ore in cui le relative immissioni sono state programmate.

Il corrispettivo di non arbitraggio è posto pari alla differenza fra quanto l'utente dello scambio avrebbe dovuto versare o ricevere se il programma di immissione fosse stato valorizzato in ciascuna ora al prezzo di borsa e quanto ha effettivamente versato o ricevuto effettuando lo scambio per fascia oraria secondo le vigenti norme.

Ai fini della quantificazione del corrispettivo di non arbitraggio:

- i profili di immissione delle unità rilevanti sono quelli desumibili dai programmi orari di immissione dei contratti bilaterali fisici comunicati al Gestore della rete;
- i profili di immissione delle unità di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 comunicati al Gestore della rete dagli assegnatari di capacità di trasporto in importazione;
- i profili di immissione delle unità non rilevanti sono determinati sulla base delle comunicazioni degli utenti del dispacciamento di cui all'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione n. 48/04;
- i profili di prelievo delle unità di esportazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 comunicati al Gestore della rete dagli assegnatari di capacità di trasporto in esportazione.

Allegato A

**SCHEMA DI MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 27 MARZO 2004, N.48/04**

L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, è modificato come segue:

- Il comma 5.5, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
 “b) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione trattati su base oraria e relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;”
- Al comma 5.5 è aggiunta la seguente lettera c):
 “c) l'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione non trattati su base oraria e relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;”
- Il comma 23.2 è sostituito dal seguente:
 “23.2 Il prezzo di cui al comma 23.1 è pari, in ciascun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi del mercato del giorno prima di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera c), nelle ore appartenenti alla predetta fascia del mese considerato.”
- Dopo il comma 23.2 è aggiunto il comma seguente:
 “23.2.1 Ai fini della determinazione della media dei prezzi di cui al comma 23.2, si utilizzano per la ponderazione le stesse quantità orarie di energia utilizzate dal Gestore del mercato ai fini calcolo del prezzo unico dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.”
- Dopo l'articolo 23 è aggiunto l'articolo seguente:

“Articolo 23.1

Corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica

“23.1.1 Entro il giorno trenta (30) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola per ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica il corrispettivo di non arbitraggio nello scambio di energia elettrica pari, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, a:

$$\sum_{hFi} P_{hFi}^{MGP} * (EI_{hFi} - EP_{hFi}) - P_{Fi}^S \sum_{hFi} (EI_{hFi} - EP_{hFi})$$

dove:

- P_{hFi}^{MGP} è il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), registrato nel mercato del giorno prima nell'ora h appartenente alla fascia oraria Fi;
- EI_{hFi} è l'energia elettrica imputata in immissione al contratto, di cui all'articolo 22, comma 22.4, e relativa all'ora h della fascia oraria Fi;

- EP_{hFi} è l'energia elettrica imputata in prelievo al contratto, di cui all'articolo 22, comma 22.5, lettera b), e relativa all'ora h della fascia oraria Fi;
- P_{Fi}^S è il prezzo medio per la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica nella fascia oraria Fi, di cui all'articolo 23, comma 23.2;
- Fi indica ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

23.1.2 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, il corrispettivo di cui al comma 23.1.1.”